

Istituzione e riconoscimento del "Premio Buccio di Ranallo" nella città dell'Aquila e ulteriori disposizioni

CAPO I

Istituzione e riconoscimento del "Premio Buccio di Ranallo" nella città dell'Aquila

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'articolo 8 dello Statuto regionale, riconosce e promuove il "Premio Buccio di Ranallo" quale iniziativa di rilevante interesse culturale, storico e identitario per la comunità regionale.
2. Il Premio è finalizzato a valorizzare la figura e l'opera di Buccio di Ranallo, cronista aquilano del XIV secolo, e a promuovere la cultura storica, letteraria e giornalistica legata alla città dell'Aquila e al territorio abruzzese.
3. Il Premio intende altresì favorire la diffusione della conoscenza delle tradizioni civiche aquilane e il dialogo tra le espressioni culturali del passato e quelle contemporanee.

Art. 2 (Istituzione e organizzazione)

1. Il "Premio Buccio di Ranallo" è istituito nella città dell'Aquila quale manifestazione annuale di carattere culturale e letterario.
2. L'organizzazione del Premio è curata dalla Regione Abruzzo e condivisa con il Comune dell'Aquila. La Regione Abruzzo può avvalersi della collaborazione dell'Università degli Studi dell'Aquila, dell'Archivio di Stato, della Deputazione Abruzzese di Storia Patria, nonché di fondazioni, istituzioni culturali e associazioni riconosciute.
3. La Regione Abruzzo può stipulare apposite convenzioni con il Comune dell'Aquila per la definizione delle modalità organizzative e per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

Art.3 (Categorie del Premio)

1. Il Premio si articola in una o più sezioni, tra cui:
 - a) Letteratura e saggistica storica: opere dedicate alla storia dell'Aquila e dell'Abruzzo;
 - b) Giornalismo comunicazione: servizi o inchieste che valorizzino la memoria storica e civile del territorio;
 - c) Impegno civico e culturale: personalità o enti distintisi nella tutela e nella promozione del patrimonio storico e identitario abruzzese;
 - d) Letteratura e poesia di montagna: opere dedicate alla montagna abruzzese.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di partecipazione, i criteri di selezione e la composizione della giuria.

Art. 4
(Giuria)

1. La Giuria del Premio è costituita da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti scelti tra qualificati esperti nella letteratura, nel giornalismo e personaggi che si siano distinti nella valorizzazione dell'inclusione sociale in ogni sua forma.
2. Il Presidente della Regione Abruzzo nomina annualmente i componenti della Giuria su designazione della Commissione di cui all'articolo 5.
3. La partecipazione alle sedute della Giuria di cui al comma 1 è resa a titolo gratuito e senza rimborso spese.

Art. 5
(Commissione)

1. La Commissione del Premio, istituita annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, è così composta:
 - a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
 - b) Presidente del Consiglio regionale o suo delegato;
 - c) un rappresentante designato dal Comune dell'Aquila;
 - d) un rappresentante designato dalla Provincia dell'Aquila;
 - e) un rappresentante designato dall'Università degli Studi dell'Aquila;
 - f) un rappresentante designato dalla Deputazione Abruzzese di Storia Patria o da altra istituzione culturale regionale;
 - g) un rappresentante designato dall'Ufficio Scolastico Regionale.
2. La Commissione, alla prima riunione, elegge al proprio interno il Presidente. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di cultura.
3. La partecipazione alle sedute della Commissione di cui al comma 1 è resa a titolo gratuito e senza rimborso spese.

Art.6
(Patrocinio e riconoscimenti)

1. Il Premio Buccio di Ranallo è insignito del patrocinio ufficiale della Regione Abruzzo e può fregiarsi del relativo stemma.
2. La Regione può promuovere, d'intesa con il Comune dell'Aquila, iniziative collaterali quali mostre, convegni, pubblicazioni e attività didattiche dedicate alla figura di Buccio di Ranallo e alla storia aquilana.

Art. 7
(Disposizioni attuative)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il Comune dell'Aquila, con deliberazione disciplina:
 - a) le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi;
 - b) la rendicontazione delle spese;
 - c) la composizione e il funzionamento della Commissione;

d) ogni altro aspetto organizzativo necessario all'attuazione della legge.

Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo si fa fronte, a decorrere dall'anno 2027, con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Premio Buccio di Ranallo" istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, da assegnare al Dipartimento regionale in materia di cultura, annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio ed iscritto con legge di bilancio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), trattandosi di spesa di natura continuativa e non obbligatoria.
2. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
3. La Giunta regionale e il Dipartimento regionale competente in materia di cultura provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente articolo.

CAPO II
Ulteriori disposizioni

Art. 9
(Modifiche all'art.1 della l.r. 20/2016 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'ARAP)

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) le parole "30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
2. Al fine di assicurare la piena attuazione della legge regionale 22 agosto 2025, n. 25 (Disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali e la riforma ed il potenziamento dell'ARAP), nonché il più efficace esercizio delle funzioni pubbliche e di interesse generale attribuite all'Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP), quale ente strumentale della Regione Abruzzo, gli immobili appartenenti al patrimonio disponibile regionale destinati esclusivamente a sede istituzionale dell'Azienda ovvero allo svolgimento delle relative funzioni istituzionali e attività di interesse pubblico, non utilizzati per l'esercizio di attività economiche sul mercato, sono concessi in uso gratuito.
3. Nell'ambito delle attività di ricognizione e regolazione dei rapporti giuridici, patrimoniali, finanziari e contabili interessati dalle disposizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale tiene conto del subentro dell'ARAP nelle funzioni già esercitate dai Consorzi per lo sviluppo industriale ai fini della ricostruzione dei rapporti interessati, adottando gli atti necessari all'attuazione del presente articolo nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 10

(Disposizioni a sostegno della ricerca sulla maculopatia di Stargardt)

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute, sostegno alla ricerca biomedica e alle patologie rare, favorisce e sostiene lo sviluppo di linee di ricerca scientifica d'eccellenza sul territorio regionale in collaborazione con il sistema universitario e gli enti del Terzo Settore.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione intende sostenere la proposta progettuale denominata "Nanotechnological approach to counteract retinal degeneration in Stargardt disease: from animal model to patients", promossa dall'Associazione "La Speranza" (Ente del Terzo Settore ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106") in collaborazione con il Laboratorio "RetinaLab", il Laboratorio di nanomateriali e la clinica oculistica dell'Università degli Studi dell'Aquila, in considerazione dell'alto valore scientifico e dell'impatto sanitario e sociale connesso allo studio di tale patologia degenerativa.
3. La Regione, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, concede un contributo di euro 30.000,00, all'Università degli Studi dell'Aquila destinato specificamente al cofinanziamento e al sostegno strutturale delle attività di ricerca del "RetinaLab" dedicate alla maculopatia di Stargardt.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00, per l'annualità 2026, si fa fronte con le risorse stanziare nei capitolo di nuova istituzione nell'ambito della Missione 04, Programma 04, Titolo 1, da denominare "Contributo per progetto di ricerca Retinalab all'Università degli Studi dell'Aquila sulla maculopatia di Stargardt".
5. La copertura finanziaria è assicurata con la seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio 2026-2028, annualità 2026:
 - a) Missione 12, Programma 02, Titolo 1, Capitolo 71681/1 in riduzione di euro 30.000,00;
 - b) Missione 04, Programma 04, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione, denominato "Contributo per progetto di ricerca RetinaLab all'Università degli Studi dell'Aquila sulla maculopatia di Stargardt" in aumento di euro 30.000,00.
6. All'attuazione del presente articolo provvede il Dipartimento regionale competente in materia di università e ricerca.
7. Il contributo di cui al comma 3 è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.
8. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 5, all'Allegato 2 (Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali) della legge regionale 15 gennaio 2026, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2026) al rigo ove è riportato il capitolo 71681/1, lo stanziamento relativo all'annualità 2026 è diminuito di euro 30.000,00.

Art. 11

(Riconoscimento debito fuori bilancio oneri per contenzioso tra SASI S.p.A. e Regione Abruzzo derivanti dall'Ordinanza della Cassazione Civile Sez. Un. 33363/2022)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per il valore complessivo di euro 572.100,61 in favore della SASI S.p.A. per gli oneri derivanti dall'ordinanza della Cassazione Civile Se. U. n. 33363/2022.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse della Missione 09, Programma 04, Titolo 1, capitolo di spesa 151490/1 "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive" del bilancio regionale 2026-2028, esercizio 2026.
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari complessivamente ad euro 572.100,61, al bilancio regionale 2026-2028, esercizio 2026, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa:
 - a) parte Entrata: capitolo 32109 art. 1, Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, PdC 3.01.03.01.000 denominato "Canone aggiuntivo alle grandi derivazioni idroelettriche" in aumento per l'importo di euro 572.100,61;
 - b) parte Spesa: capitolo 151490 art. 1, Missione 09, Programma 04, Titolo 1 PdC 1.10.05.04.000 denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive - art. 25 comma 1 LR. 57/2023" in aumento per l'importo di euro 572.100,61.

Art. 12

(Modifica dell'articolo 33 della l.r. 5/2026, compartecipazione attività ARA, promozione filiere e del progetto "Ai Weiwei - L'Aquila 2026")

1. Il comma 16 dell'articolo 33 della legge regionale 8 aprile 2026 n. 5 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

"16. Lo stanziamento di cui al comma 15, quantificato in euro 30.000,00 per l'esercizio 2026 ed in euro 60.000,00 per gli esercizi 2027 e 2028, trova copertura nell'ambito delle risorse presenti sulla Missione 16, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale di previsione 2026-2028."
2. Al fine di garantire la copertura completa della quota di compartecipazione regionale alle attività di tenuta dei libri genealogici e di consulenza, svolte dall'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (ARA), di cui agli articoli 18 e 20 della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della Comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015), al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni di bilancio:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102406/3, per euro 122.966,12 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026, euro 133.900,00 in termini di sola competenza per l'esercizio 2027 ed euro 93.019,83 in termini di sola competenza per l'esercizio 2028;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 122.966,12 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026, euro 133.900,00 in termini di sola competenza per l'esercizio 2027 ed euro 93.019,83 in termini di sola competenza per l'esercizio 2028;

- c) in aumento parte spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102400, articolo di nuova istituzione da denominare "Contributi regionali per le attività di consulenza nel settore zootecnico - L.R. 22/2015 - Art. 20 - come sostituito con L.R. 15/2024 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)" per euro 516.443,38 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026, euro 500.000,00 in termini di sola competenza per l'esercizio 2027 ed euro 561.320,26 in termini di sola competenza per l'esercizio 2028;
 - d) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo 102400/3, per euro 516.443,38 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026, euro 500.000,00 in termini di sola competenza per l'esercizio 2027 ed euro 561.320,26 in termini di sola Competenza per l'esercizio 2028.
3. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale 30 maggio 1997, n. 53 (Interventi nel Settore Agricolo, Agroalimentare, della Pesca Marittima e Acquacoltura), al fine di sostenere la promozione dell'agroalimentare regionale mediante l'adesione ad enti ed associazioni di carattere nazionale ed internazionale che valorizzano specifiche filiere produttive, quali il vitivinicolo ed il tartufo, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa al bilancio regionale di previsione 2026-2028:
- a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102499/14, per euro 5.500,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 ed euro 10.000,00 in termini di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102499/3, per euro 5.500,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 ed euro 10.000,00 in termini di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028.
4. Per il sostegno al comparto zootecnico regionale, il Dipartimento Agricoltura adotta un programma di aiuto straordinario, al fine di indennizzare i danni subiti dalle aziende colpite nell'anno 2025 e 2026 dalla diffusione della malattia conosciuta come Febbre Catarrale Ovina, causata dal virus BTV (Blue Tongue Virus) e di migliorarne la competitività attraverso azioni di miglioramento genetico attuato sostenendo l'acquisto di animali riproduttori maschi e femmine.
5. All'attuazione del programma di cui al comma 4, la cui dotazione finanziaria viene quantificata per l'esercizio 2026, in euro 150.000,00, provvede la FIRA SpA, quale soggetto attuatore, nel rispetto della normativa vigente in materia di in house providing.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, al bilancio di previsione finanziario 2026/2028, per l'esercizio 2026 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
- a) in diminuzione parte spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 150.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026;
 - b) in aumento parte spesa: Missione 16, Programma 02, Titolo 1, capitolo 102390/1, per euro 139.650,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026;
 - c) in aumento parte spesa: Missione 16, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Costi di gestione per il servizio di concessione ed erogazione contributi aziende zootecniche", per euro 10.350,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026.
7. Per le finalità di cui al comma 4, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura, adotta specifico atto recante l'approvazione del programma di aiuto straordinario al comparto zootecnico, con il quale sono definiti i criteri per la

concessione e l'erogazione degli indennizzi e dei contributi nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato in regime de minimis.

8. Al fine di garantire il benessere animale e consentire il regolare funzionamento e la efficiente gestione del Centro ittogenico sperimentale e di idrobiologia (C.I.S.I.) dell'Aquila, al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 02, Titolo 1, capitolo 142331/3, per euro 23.000,00;
 - b) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 02, Titolo 1, capitolo 142331/5, per euro 30.000,00;
 - c) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 02, Titolo 2, capitolo 142331/10, per euro 25.000,00;
 - d) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 78.000,00.
9. Per il sostegno del comparto cultura, in attuazione dell'articolo 4, comma 3, lettera a) della legge regionale 21 aprile 2023, n. 20 (Disciplina del sistema culturale regionale), la Giunta regionale, allo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile in ambiti di utilità sociale, con particolare attenzione ai problemi dell'economia montana e delle aree interne, promuove a realizzazione del progetto "Ai Weiwei - L'Aquila 2026", quale iniziativa di rilevante interesse regionale, nazionale ed internazionale per la promozione dello sviluppo sostenibile in ambiti di utilità sociale, nell'ambito del programma ufficiale di L'Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.
10. Il Progetto "Ai Weiwei - L'Aquila 2026" rappresenta un'iniziativa strategica per la valorizzazione del comparto cultura regionale, per l'attrazione di investimenti, di operatori economici e di flussi turistici sul territorio regionale, per la promozione dell'immagine dell'Abruzzo nell'anno 2026 nonché di L'Aquila capitale Italiana della cultura 2026.
11. Per le finalità di cui ai commi 9 e 10, la Giunta regionale concede, per il tramite del Dipartimento competente in materia di cultura, un contributo straordinario di euro 100.000,00 per l'annualità 2026, in favore della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila per la realizzazione, nel territorio regionale, del progetto "Ai Weiwei - L'Aquila 2026".
12. La copertura finanziaria del contributo di cui al comma 11 è assicurata con la seguente variazione in termini di competenza e di cassa del bilancio 2026-2028, annualità 2026:
 - a) Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo 71681/1 in riduzione di euro 100.000,00;
 - b) Missione 04, Programma 04, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione, denominato "contributo per progetto "Ai Weiwei – L'Aquila 2026" in aumento di euro 100.000,00.
13. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 12, all'allegato 2 (Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali della legge regionale 15 gennaio 2026, n. 2. (legge di stabilità regionale 2026) al rigo ove è riportato il capitolo 71681/1, lo stanziamento relativo all'annualità 2026 è diminuito di euro 100.000,00.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 41/6 del 16.6.2026, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE